

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

9
ORIGINALE

UFFICIO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELL'EMILIA
IN BOLOGNA

Non ostante che i corpi morali siano tenuti, pei monumenti di loro proprietà, all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, indipendentemente da qualunque notifica o dichiarazione ufficiale dell'interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico dei monumenti stessi;

Il Direttore dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia, per semplice avvertimento, dichiara al Sig. (*)

Luigi Ferrar Francesco fu Giuseppe Sindaco di Mirandola
che la Chiesa di S. Francesco a Mirandola

ha interesse (*) *storico artistico*

ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 29 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Il sottoscritto nella sua qualità di *Sindaco*
dichiara di avere di ciò conoscenza a tutti gli effetti della citata legge.

Mirandola il 20/10/1931

Bollo dell'Ufficio Regionale



firma

F. Ferrar

Bollo del Comune



(*) Nome, cognome, paternità e qualità (cioè Sindaco, Presidente Deputazione provinciale, Presidente Fabbriciero, Parroco, Rettore ecc.)

(*) Indicare se storico, o archeologico, o paletnologico, o artistico.